



---

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa  
**AREA PAESAGGISTICA VINCOLO IDROGEOLOGICO E VIA**

**UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA  
COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO UNIFICATA**



---

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

### **Art. 1. Istituzione della Commissione per il paesaggio unificata**

1. È istituita la Commissione per il paesaggio unificata dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino con le funzioni di cui all'art. 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), così come sostituito dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n.63 e dell'art. 153, primo comma, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.
2. La Commissione è incaricata di esprimere i pareri obbligatori previsti dall'art.148, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dall'art. 153 della legge regionale n. 65/2014 in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli Enti locali.
3. La Commissione è l'organo collegiale di consulenza tecnica in materia di tutela paesaggistico - ambientale dei Comuni appartenenti all' Unione Comunale del Chianti Fiorentino.

### **Art. 2. Composizione della Commissione**

1. La Commissione è composta da tre membri nominati dalla Giunta dell'Unione secondo i criteri definiti dall'art. 153 della legge regionale 65/2014, sulla base dell'istruttoria svolta dal Servizio competente, mediante comparazione dei curricula delle candidature presentate.
2. In seno alla Commissione possono essere nominati in qualità di esperti in materia paesaggistica:
  - a) *professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;*
  - b) *professionisti che siano, o siano stati iscritti agli albi professionali con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, progettazione architettonica e urbana, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;*
  - c) *dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa di una pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio.*
3. La Giunta dell'Unione a titolo preferenziale, sempre nel rispetto dei criteri di cui all'art. 153 della legge regionale citata, deve garantire il rispetto del criterio della multidisciplinarietà nella nomina dei componenti della Commissione.
4. La Giunta dell'Unione nomina inoltre tre candidati supplenti per casi di dimissioni o decadenza



UNIONE COMUNALE CHIANTI FIORENTINO

---

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

dei membri eletti.

5. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai criteri stabiliti.

### **Art. 3. Durata in carica della Commissione**

1. La durata in carica della Commissione è pari a cinque anni salvo scioglimento anticipato. Alla scadenza del termine la Commissione opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina di una nuova, nel rispetto della normativa vigente.

2. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Responsabile del competente Servizio dell'Unione il quale provvederà a proporre alla Giunta la sostituzione del membro dimissionario, o decaduto, con un membro supplente.

3. I componenti sostituiti durante il mandato restano in carica sino alla scadenza naturale della Commissione.

4. I componenti della Commissione decadono:

- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al successivo art. 4;
- b) per assenze ingiustificate indicate al successivo art 5.

5. La decadenza è dichiarata dalla Giunta su proposta del Responsabile del competente Servizio dell'Unione.

6. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività dell'atto che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

### **Art. 4. Casi di incompatibilità**

1. Il componente della Commissione, nei confronti dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino e dei comuni aderenti:

- a) non può essere Consigliere Comunale, circoscrizionale o membro delle Giunte Comunali;*
- b) non può essere contestualmente membro della Commissione Edilizia se costituite nei comuni e/o della Commissione Urbanistica Consiliare;*
- c) non può svolgere attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed urbanistica di competenza dell'ente o degli enti presso i quali la commissione è costituita, per il periodo in cui svolge le relative funzioni, e può essere nominato una sola volta nello stesso territorio.*



UNIONE COMUNALE CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

*Il divieto di nomina come membro della commissione è relativo all'intero ambito dell'Unione per i soggetti già precedentemente nominati per un singolo comune, prima della costituzione dell'unione stessa;*

*d) non deve avere in essere un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con l'Unione, i Comuni ad essa aderenti, Aziende o Società da questi dipendenti;*

*e) non deve aver rivestito un ruolo istituzionale nell'approvazione dei vigenti strumenti della pianificazione territoriale e della pianificazione urbanistica;*

*f) non deve avere interessi connessi a ricorsi contro le Amministrazioni Comunali facenti parte dell'Unione o con l'Unione stessa.*

2. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

#### **Art. 5. Casi di decadenza dei commissari**

1. Si ritengono decaduti dalla carica quei commissari che, senza giustificato motivo scritto, risultino assenti per tre sedute consecutive o per sei sedute complessive nel corso dell'anno solare.

2. Si ritengono decaduti altresì quei commissari che nel corso del loro mandato si dovessero ritrovare nelle condizioni di incompatibilità di cui al precedente art. 4.

3. I membri della commissione sono tenuti a comunicare immediatamente al Responsabile del competente Servizio dell'Unione le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.

4. La decadenza viene notificata all'interessato dal Responsabile del competente Servizio dell'Unione e contestualmente vengono attivate le procedure per la surroga del componente dichiarato decaduto.

5. I membri della Commissione per il Paesaggio sono tenuti agli obblighi di condotta del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (D.P.R. n. 62 del 2013), per quanto applicabile. In caso di violazione degli obblighi di condotta il rapporto decade ai sensi dell'art. 2 co. 3 D.P.R. 62 del 2013.

#### **Art. 6. Funzionamento della Commissione per il paesaggio.**

1. Le sedute della commissione si terranno, di norma, in modalità telematica, mediante



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

videoconferenza, data la natura delle istanze che nei tre comuni dell'Unione sono gestite esclusivamente in modalita' telematica attraverso gli sportelli SUE-SUAP.

Qualora si verificassero circostanze eccezionali per le quali sara' necessario indire una seduta della commissione in presenza, la stessa potra' svolgersi nella sede legale dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino - Via Cassia n. 49 - 50028 Barberino Tavarnelle, o presso la sede dei comuni di Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa, secondo la necessita' manifestata. Tale richiesta di convocazione puo' essere altresì formulata dai responsabili del procedimento comunale quando gli stessi abbiano proposto l'iscrizione all'ordine del giorno di un numero rilevante di pratiche. I membri della Commissione dovranno assicurare la disponibilita' per eventuali sopralluoghi, qualora si rendessero necessari, in via eccezionale, per la valutazione di pratiche particolarmente significative dal punto di vista paesaggistico. Ogni spesa per detti sopralluoghi si intende compresa nel rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute.

2. Il Responsabile del competente Servizio dell'Unione coordina l'attività amministrativa della Commissione, partecipa alle sedute senza diritto di voto, ovvero delega altro dipendente del Servizio a parteciparvi, e sovrintende alla verbalizzazione delle stesse, anche avvalendosi della collaborazione di altri operatori del Servizio, appositamente incaricati.

3. La Commissione, in ciascuna seduta, nomina un Presidente ed un segretario verbalizzante in seno alla stessa.

4. Le sedute sono convocate dall'Unione a seguito di istanza dei responsabili dei procedimenti paesaggistici dell'Unione che proporranno al Responsabile del Servizio l'elenco delle pratiche poste all'ordine del giorno, aventi necessita' di ottenere il parere della Commissione. La Commissione si riunisce altresì ogni volta che il Responsabile lo ritenga necessario.

5. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno due membri.

6. L'Unione provvede all'organizzazione del servizio di segreteria fornendo all'occorrenza la sede e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività della Commissione, assicura la raccolta e la conservazione dei verbali, l'attività istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

7. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della vigente normativa in materia di accessi agli atti.

8. La convocazione è inviata ai componenti della Commissione tramite posta elettronica certificata (PEC).

9. Al fine di garantire ai membri di visionare i progetti inseriti all'ordine del giorno, sara' reso disponibile idoneo spazio in cloud con link condiviso per permettere ai commissari la visione di



UNIONE COMUNALE CHIANTI FIORENTINO

---

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione.

10. Il Responsabile del Servizio o suo delegato fissa e trasmette l'ordine del giorno almeno tre giorni prima della data della seduta. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione delle istanze o di loro integrazioni al protocollo comunale. Nella stessa seduta possono essere esaminate pratiche di più Comuni.

13. Eventuali soggetti esterni all'Unione, presenti ai lavori della Commissione, invitati per la trattazione di argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dalla seduta; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 16.

14. Nel caso di progetti in cui sia direttamente o indirettamente interessato un membro della Commissione, questi, se presente, deve denunciare la propria condizione ed astenersi dall'esprimere parere sullo stesso progetto. Vi è interesse all'argomento quando un membro della Commissione partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando abbia un ruolo negli appalti per la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

15. La Commissione esprime i propri pareri con la presenza ed il voto concorde di almeno due membri. Ciascun membro ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto.

16. La Commissione ha facoltà di convocare e sentire il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali ritenuti utili per l'espressione del parere.

17. La Commissione esprime parere obbligatorio motivato al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. Per gli interventi e le opere soggette al procedimento autorizzatorio semplificato, ai sensi del DPR 31/2017, il parere della Commissione del paesaggio non è obbligatorio, fatto salvo richiesta motivata del Responsabile del procedimento comunale in relazione a particolari situazioni ambientali.

18. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

19. Il verbale è firmato digitalmente, dal segretario estensore e dai membri della Commissione presenti.



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

### **Art. 7. Attribuzione della Commissione.**

1. La Commissione del paesaggio è un organo collegiale tecnico dell'Unione dei Comuni che esplica le sue funzioni anche a favore dei singoli Comuni aderenti. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri preventivi, obbligatori che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge.

2. La Commissione paesaggistica esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesistico ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio intercomunale.

3. In particolare la Commissione per il Paesaggio esprime parere per:

a) istanze di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art.146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i.;

b) facoltativamente per istanze di autorizzazioni paesaggistiche semplificate, ai sensi del DPR 31/2017, nei casi stabiliti dal Responsabile del procedimento paesaggistico in relazione a particolari situazioni ambientali;

c) espressione del parere di cui all'art.32 della legge 28 febbraio 1985, n.47 su richiesta motivata del Responsabile del procedimento paesaggistico;

d) verifica di compatibilità per interventi a sanatoria, eseguiti antecedentemente l'apposizione del vincolo nella zona interessata;

4. La Commissione è tenuta altresì a fornire il proprio parere sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Responsabile del competente Servizio dell'Unione o suo delegato, ovvero su richiesta delle Amministrazioni Comunali, per casi di particolare specificità e di complessità paesistico ambientale.

### **Art. 8. Rapporto con le strutture organizzative dei singoli Comuni.**

1. Le Amministrazioni comunali che sottopongono pratiche all'esame della Commissione di cui al comma 4 del predente articolo, garantiscono la presenza di un proprio dipendente (Istruttore o Responsabile del procedimento edilizio comunale) che non ha diritto di voto, il cui apporto è ritenuto necessario nella trattazione delle domande nonché nella fornitura di atti e documenti utili all'espletamento dell'incarico dei commissari. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.



---

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

2. I commissari garantiscono alle Amministrazioni la massima collaborazione, finalizzata a snellire e semplificare, nei limiti consentiti, l'attività della Commissione, garantendo il rispetto della vigente normativa di legge in materia di privacy e di segreto d'ufficio.

### **Art. 9. Compensi.**

1. Ad ogni commissario viene riconosciuto un gettone di presenza a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute nella misura prevista per la carica di consigliere per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'Unione.
2. Le spese relative alla gestione associata della Commissione verranno liquidate dall'Unione e ripartite percentualmente fra i Comuni dalla Giunta, in conformità allo statuto ed in base, rispettivamente, della popolazione e dell'estensione territoriale.

### **Art. 10 Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate in caso di sopravvenute normative statali o regionali. In tali casi, in attesa della formale modifica del Regolamento, si applicherà la normativa sovraordinata.